

1066 riev.

Libro 65 volume 29 foglio 25 Data li 16 Dic. 1842

Simonelli

N. 6

Udienza tenuta dalla Gran forte Civile residente in Trani, oggi giorno quattro Gennajo mille ottocento quarantatre. Nella causa iscritta a ruolo gte. N. 10918.

Li 14 Gennajo 1843

Presenti i Signori
Simone Simonelli Presid. di G. C.
Principale, Giudice eserc. le funz. di Pres. D. Tommaso Finamore, proprietario domiciliato in Monopoli, appellato ed opposto, patrocinato dal signor D. Giuseppe Ugenti.
D. Filippo Morelli
D. Ciro Longo
D. Gabriele Soladomenico
D. Giuseppe Filippone } Giudici
D. Francesco Bazzicalupo
D. Giuseppe del Piano
Carmelo Bonfanti Giud. eserc. le funz. di Pres. G. C. del Tribunale di Trani

Tra D. Beatrice Cerignola, e D. Donato Santavito, proprietari domiciliati in Brindisi, appellanti ed opposti, patrocinati dal signor D. Michele Quercia.

E D. Gaetano Siena, proprietario domiciliato nel suddetto comune, appellato ed opposto, patrocinato dal sig. D. Ant. Martinelli.

Le parti chiamate nelle forme consuete. In continuazione dell'udienza del di due dell'andante.

La Gran forte Civile ha messo in esame le seguenti quistioni.

- 1.º Suo dirsi carente di azione il compratore di un fondo che ne addimanda il rilascio, sul motivo che abbia ad altri donato lo stesso fondo, mentre avvi l'intervento nell'attual giudizio del donatario?
- 2.º La semplice e nuda dichiarazione di volere il venditore servirsi del diritto della ricompra, senza più

occorse. Non si può dire che
i signori Cantovite e Perignone
nel presente giudizio istituito
e'igno. Dimostrano, si son venuti
attuare il contratto di vendita
svariati modi, facendo per altro
trasporre il termine utile
l'esercizio del riscatto; e solo
appale si è dedotto come un
prejudice, che si faccia salvo
diritto per lo sperimento della
vera, senza di avvertire
de' gran tempo si è offerta
azione.

Ne' casi che, pendente cosa
di nullità, sospeso ne resta
il termine; dopo che uopo è
osservare, che l'attuale vertenza
fu promossa dopo spirato il termine
e non prima.

In la 3.^a

Atteso che tutti gli elementi, da cui
signori Cantovite e Perignone
gagnano ricavarne la dimo-
strazione, che la vendita in discorso
simulata, e non racchiuse altro
un puro contratto pagatorio;
sonsi ridotti ai seguenti =
fuori il patto della riconfe-
zione, che il possessore

Deposito
Cantovite
Perignone
Cantovite
Perignone

... 1842

Sanffly

Annuncio
Giacomo M. ...

[Handwritten signature]

anni per lo rispetto = 3: che la vendita
fu al corpo o non al misura = 4: e di in
fina la vitta del prezzo.

Cio' premesso; primieramente giova
riflettere, che le cennate esazioni
non sono che deboli congetture, le quali, se
per fornire la prova, fu d'uopo che
sieno gravi, precise, e concordanti.

L. 26 Dig. de probat. et praesunt.
Ar. 1307 id. p. 1. u; louchè importa
che cosa di esser grave, qualora non
poggi su di un fatto noto e certo,
da cui il giudice abbia da dedurre
il fatto ignoto; che non fossero vaghe
e capaci di applicarsi a molte circostan-
ze, e di fare nascere in tal modo pre-
sunzioni diverse, come nella causa
in discussione avverasi.

In effetto, il patto della ricompra nelle
controvertite specie dicte non prova
la simulazione; perichè, si profici-
dava che vien dalla Legge permesso,
lasciava per l'opposito ne i venditori
quella dolce speranza di riavere
nel termine prefisso il fondo dicato,
altrimenti si dovrebbe dire che ogni
vendita col patto della ricompra
sia simulata; ed una frode che vi-
vione dalla Legge, si renderebbe ca-
gione di annullamento, oppure resterebbe
semplicemente scritta, nè
vi sarebbe chi più vi consentirebbe?
Alto meno il sospetto materiale

... Ma l'agente ogni volta, allorquando si vende
una cosa che il Dominio del fondo venduto
si trasferi immediatamente nel com-
pratore. Finamora appuena che venisse
habilita la cortezza della cosa, ed il
prezzo, e la spesa della stipulazione
andierono a suo carico. Cio' dunque
che fu venduta a non un contra-
tore, ma a non un contra-
tore, o nel primo il pro-
prietario si spoglia della proprieta
che si trasferisce nell'altro; nel se-
condo si ritiene dal proprietario il domi-
nio del pari non e attendibile, che la
della vendita fu fatta a corpo o a
a misura, come anche l'assorto
prezzo. In quanto al primo, gli
oggetti venduti vennero uno per
indicati; vale a dire, una casa
un giardino, una cortaglia, che
abbisognavano di particolari indici
trattandosi di cose note ad ambo le parti.
Per rapporto poi al prezzo, de' lo fu
rispondente al valore degli oggetti
vendi, tanto se si voglia ragguagliare
a quello sborsato da venditori
che avevano fatto lo acquisto, che
ho determinato da' Periti; poiche
a tenore de' rilievi di cui si son
carico i suddetti Periti, avvi che
sono de' piccoli fondi venduti, e
portato all'utile che posu ricavare
ammonta a Lire 530 e grana 20.
verrebbe ad essere

Corignola in f. 555 segna 60 - Quinto,
da tutte die' ne emerge, che la vendita
fu vera, reale, e non mascherata. —
Fu la 4.a

Stesche della lettura della perizia
eseguita non si scorge la bisogna
di ordinare una novella, il di cui
scopo non tenderebbe ad altro, che
al prolungamento del giudizio,
e caricare le parti d'ingenti spese.
D'altronde, niuno attacco fu presen-
tato dagli appellanti davanti ai
primi giudici allorchè la consola-
zione, ma solamente in appello si
dice di esser difettosa del perché i for-
ni, dietro i rilievi del signor Finamore,
le fabbriche da loro valutate per f. 700
circa, le ridussero a f. 300 in capitale,
corrispondente alla rendita che dalla
designata Casina si avrebbe potuto
ricavare. Or ciò per l'appunto non
fa rilevare una inesattezza od opor-
tà, ma la maggiore chiarezza e preci-
sione, con aver presentato il loro
avviso nel duplice aspetto, lasciando
al potere discrezionale del Magistrato
qual de' due valori attenesse nel calcolo
della prefazione per la maggior sicu-
rità: Adunque lodevole fu la
loro condotta. Oltre di che, il valore
richiesto non ebbe altra mira, che
quella di vedere se lo fu per una
formalità e di dare corso ad un
contratto che non era in mente de'
partesanti di fare, ed in voce era
corrispondente alle somme che si dovea

...peccato - Qui di invito ...
l'addimandata ...
...ben giudicarsi i ...
...allorchè ...
ragionamento ...
...la 5.^a

...che la ...
...con la condanna ...
...ed alle spese ...
...535 ...

...tali osservazioni ...
...Civile ...
...definitivamente, rigetta ...
...zioni di unita' all'appello ...
...detti ...
...Santovito e ...
...quella ...
...ventisei aprile, e ...
...ventisei ...
...ventidue, ed ordina ...
...la detta sentenza, che ...
...di abbandono di appello ...
...la loro piena esecuzione.

...per diritto all'appello ...
...per incidente ...
...Finamore con atto de' ...
...Agosto mille ...
...condanna i coniugi ...
...Corignola e ...

...in suoi ventisei ...
...e grana trenta ...
...il registro della ...
...A. Milani for

...1798
...1798

...

del primo Novembre mille ottocento
frentanove fino al di cinque Luglio
mille ottocento quarantuno, e po
in cui il signor Finamore entrò in
posse de' fondi venduti, da li
quidarsi a norma del rito.

Proseguione ai primi giudici.
Condanna gli appellanti ed opponenti
alla multa di cartoni ventiquattro,
ed alle spese del presente giudizio
di opposizioni, liquidate dal cancelliere
in ~~due~~ ^{quattro} scudi nel
interesse di S. Gaetano Bonatti
e di loro patronatore Signor Lucrezia
alla multa di cartoni sei nel nome
proprio, e senza dritto di ripetizio
ne dai suoi costituenti

in scudi venticinque,
e grana trenta, compreso
il registro della giudice
A. Milano fur fact.

Nella liquidazione non è compreso il
compenso all'Avvocato, qualora fosse
dovuto.

D. Anselmi
Generale del R. Ducato

4209

Raymond Vranic li Sette Aprile 1843
L. 3. 300 fl. 29 ver. Com. 1.8. C. 1.20

Carlo G. G. G.

Handwritten notes in red ink, possibly a date or reference number.